



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico



**AL PRESIDENTE DEL  
CONSIGLIO REGIONALE DEL MOLISE  
CONS. SALVATORE MICONE**

SEDE

**INTERROGAZIONE URGENTE A RISPOSTA ORALE**  
**ai sensi degli artt. 85 e seguenti del Regolamento interno del Consiglio Regionale del Molise.**

**Oggetto: Verifica del rispetto dell'art. 4 del DL 44/2001 - "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario". Richiesta informazioni circa i controlli effettuati dalla Asrem nelle strutture sanitarie del Molise.**

Il sottoscritto Consigliere Regionale, del Gruppo Consiliare del PD, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto Regionale degli artt. 85-98 del Regolamento interno del Consiglio Regionale, propone che venga iscritta all'odg del prossimo Consiglio Regionale la seguente interrogazione:

**PREMESSO CHE**

- stiamo vivendo una delicata e critica situazione storica, che ci vede in prima linea nella difesa di noi stessi, dei nostri concittadini e dell'Italia nella lotta all'emergenza da Coronavirus;
- in data 11 marzo 2020, il Direttore dell'OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus, valutato che il numero di casi di COVID-19 al di fuori della Cina è aumentato di 13 volte e il numero dei Paesi colpiti è triplicato, ha dichiarato "*COVID-19 può essere caratterizzato come una pandemia*";
- sono stati diversi D.P.C.M. dal 23 febbraio 2020 ad oggi;

**VISTE** le Delibere del Consiglio dei Ministri hanno prorogato fino al 31 dicembre 2021;

**PREMESSO altresì CHE** la situazione di emergenza e la necessità di accelerare i tempi per poter avere a disposizione i vaccini per la terza dose, onde evitare aggravamenti della situazione sanitaria, è di cruciale importanza per tutto il nostro Paese e ogni Ente deve fare tutto quanto è possibile per vaccinare il maggior numero di persone;

**VISTO**

- il DECRETO-LEGGE 1° aprile 2021, n. 44 Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici. (21G00056) (GU Serie Generale n.79 del 01-04-2021);
- in particolare l'art. 4 del DL 44/2001 che tratta le "Disposizioni urgenti in materia di prevenzione del contagio da SARS-CoV-2 mediante previsione di obblighi vaccinali per gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario", in particolare giova riportare quanto scritto nell'articolo:

*"1. In considerazione della situazione di emergenza epidemiologica da SARS-CoV-2, fino alla completa attuazione del piano di cui all'articolo 1, comma 457, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e mantenere adeguate condizioni di sicurezza nell'erogazione delle prestazioni di cura e assistenza, gli esercenti le professioni sanitarie e gli operatori di interesse sanitario ((di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 1° febbraio 2006, n. 43.)) che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, sociosanitarie e socio-assistenziali, pubbliche e private, (nelle farmacie,*



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico

*nelle parafarmacie)) e negli studi professionali sono obbligati a sottoporsi a vaccinazione gratuita per la prevenzione dell'infezione da SARS-CoV-2. La vaccinazione costituisce requisito essenziale per l'esercizio della professione e per lo svolgimento delle ((prestazioni lavorative dei soggetti)) obbligati. La vaccinazione è somministrata nel rispetto delle indicazioni fornite dalle regioni, dalle province autonome e dalle altre autorità sanitarie competenti, in conformità alle previsioni contenute nel piano.*

*2. Solo in caso di accertato pericolo per la salute, in relazione a specifiche condizioni cliniche documentate, attestate dal medico di medicina generale, la vaccinazione di cui al comma 1 non è obbligatoria e può essere omessa o differita.*

*3. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ciascun Ordine professionale territoriale competente trasmette l'elenco degli iscritti, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma in cui ha sede. Entro il medesimo termine i datori di lavoro degli operatori di interesse sanitario che svolgono la loro attività nelle strutture sanitarie, ((socio-sanitarie e socio-assistenziali)) pubbliche o private, ((nelle farmacie, nelle parafarmacie)) e negli studi professionali trasmettono l'elenco dei propri dipendenti con tale qualifica, con l'indicazione del luogo di rispettiva residenza, alla regione o alla provincia autonoma nel cui territorio operano ((i medesimi dipendenti)).*

*4. Entro dieci giorni dalla data di ricezione degli elenchi di cui al comma 3, le regioni e le province autonome, per il tramite dei servizi informativi vaccinali, verificano lo stato vaccinale di ciascuno dei soggetti rientranti negli elenchi. Quando dai sistemi informativi vaccinali a disposizione della regione e della provincia autonoma non risulta l'effettuazione della vaccinazione anti SARS-CoV-2 o la presentazione della richiesta di vaccinazione nelle modalità stabilite nell'ambito della campagna vaccinale in atto, la regione o la provincia autonoma, nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, segnala immediatamente all'azienda sanitaria locale di residenza i nominativi dei soggetti che non risultano vaccinati.*

*5. Ricevuta la segnalazione di cui al comma 4, l'azienda sanitaria locale di residenza invita l'interessato a produrre, entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, la documentazione comprovante ((l'effettuazione della vaccinazione o l'omissione)) o il differimento della stessa ai sensi del comma 2, ovvero la presentazione della richiesta di vaccinazione o l'insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale di cui al comma 1. In caso di mancata presentazione della documentazione di cui al primo periodo, l'azienda sanitaria locale, successivamente alla scadenza del predetto termine di cinque giorni, senza ritardo, invita formalmente l'interessato a sottoporsi alla somministrazione del vaccino anti SARS-CoV-2, indicando le modalità e i termini entro i quali adempiere all'obbligo di cui al comma 1. In caso di presentazione di documentazione attestante la richiesta di vaccinazione, l'azienda sanitaria locale invita l'interessato a trasmettere immediatamente e comunque non oltre tre giorni dalla somministrazione, la certificazione attestante l'adempimento all'obbligo vaccinale.*

*6. Decorso i termini ((per l'attestazione dell'adempimento dell'obbligo vaccinale)) di cui al comma 5, l'azienda sanitaria locale competente accerta l'inosservanza dell'obbligo vaccinale e, previa acquisizione delle ulteriori eventuali informazioni presso le autorità competenti, ne dà immediata comunicazione scritta all'interessato, al datore di lavoro e all'Ordine professionale di appartenenza. L'adozione dell'atto di accertamento da parte dell'azienda sanitaria locale determina la sospensione dal diritto di svolgere prestazioni o mansioni che implicano contatti interpersonali o comportano, in qualsiasi altra forma, il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.*

*7. La sospensione di cui al comma 6 (...) è comunicata immediatamente all'interessato dall'Ordine professionale di appartenenza.*

*8. Ricevuta la comunicazione di cui al comma 6, il datore di lavoro adibisce il lavoratore, ove possibile, a mansioni, anche inferiori, diverse da quelle indicate al comma 6, con il trattamento corrispondente alle mansioni esercitate, e che, comunque, non implicano rischi di diffusione del contagio. Quando l'assegnazione a mansioni diverse non è possibile, ((per il periodo di sospensione di cui al comma 9 non sono dovuti la retribuzione né altro compenso)) emolumento, comunque denominato.*

*9. La sospensione di cui al comma 6 mantiene efficacia fino all'assolvimento dell'obbligo vaccinale o, in mancanza, fino al completamento del piano vaccinale nazionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2021.*

*10. Salvo in ogni caso il disposto dell'articolo 26, commi 2 e 2-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per il periodo in cui la vaccinazione di cui al comma 1 è omessa o differita e comunque non oltre il 31 dicembre 2021, il datore di lavoro adibisce i soggetti di cui al comma 2 a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da SARS-CoV-2.*

*11. Per il medesimo periodo di cui al comma 10, al fine di contenere il rischio di contagio, nell'esercizio dell'attività libero-professionale, i soggetti di cui al comma 2 adottano le misure di prevenzione igienico-sanitarie indicate dallo specifico protocollo di sicurezza adottato con decreto del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della giustizia e del lavoro e delle politiche sociali, entro venti giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.”;*

## **APPRESO**

- dalla stampa che un medico in servizio presso l'Ospedale S. Timoteo di Termoli era sprovvisto di green pass, in quanto non ha completato il ciclo di vaccinazione con la seconda dose;
- che lo stesso ha affermato di aver ritardato la seconda inoculazione dopo aver riscontrato problemi alla vista dopo la prima dose;



Consiglio Regionale del Molise  
Gruppo Consiliare Partito Democratico

- che, sempre dalle dichiarazioni del medico, la Direzione Generale dell'Asrem era a conoscenza dei fatti e non gli avrebbe impedito di lavorare in reparto, sebbene non ne avesse la facoltà a norma di legge;

**ATTESO CHE** i carabinieri del NAS hanno ispezionato l'ospedale S. Timoteo, e che i relativi verbali verranno depositati presso la Procura della Repubblica di Larino;

**VISTE** le Deliberazioni, tardive, del Direttore Generale della A.S.Re.M. del 07-11-2021 tese ad applicare l'art. 4 del D.L. 44/2021 che hanno portato alla sospensione dal servizio di una ventina di persone tra medici, infermieri e amministrativi per mancanza del Green Pass;

per quanto sopra esposto il Consigliere Regionale

### **INTERROGA**

il Presidente della Regione Molise, nonché Commissario ad acta della Sanità Molisana, per:

- nel rispetto delle leggi a tutela della privacy, avere una informativa puntuale sul numero degli operatori sanitari che non hanno ottemperato all'obbligo di vaccinazione, le loro mansioni e i presidi dove prestano servizio;
- le modalità operative attraverso le quali si procede al controllo dei green pass per gli operatori sanitari in servizio presso le strutture pubbliche e chi è incaricato del controllo stesso;
- sempre nel rispetto della privacy, quali e quante le disposizioni adottate nei confronti degli operatori che non hanno ottemperato all'obbligo e le date in cui sono state disposte;
- di verificare puntualmente le responsabilità in capo agli incaricati dei controlli, relazionando in aula anche sulle eventuali omissioni del Direttore Sanitario, responsabile ultimo delle procedure di accertamento sulla sussistenza di tutti i requisiti normativi degli operatori sanitari in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche.

*Campobasso, 10/11/2021*

Micaela Fanelli